

## LA RELAZIONE SULLE QUESTIONI FONDAMENTALI

### 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento intende definire le linee guida di comportamento del revisore ai fini della redazione della relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (di seguito, anche solo la “Relazione”), che deve essere presentata al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (di seguito, anche solo il “Comitato”), in accordo con le disposizioni dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 39/2010<sup>1</sup> (di seguito, anche solo il “Decreto”).

Il presente documento sostituisce il Documento di ricerca n. 97 che, pertanto, deve ritenersi superato.

### 2. RUOLO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE

La direttiva comunitaria 2006/43/CE prevede l’obbligo, per le società che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico, di nominare un Comitato per il controllo interno e per la revisione contabile.

L’articolo 19 del Decreto è inteso a recepire nel nostro ordinamento le previsioni della direttiva sopra richiamata: tale norma individua infatti, le funzioni che il Comitato è chiamato a svolgere e quale organo debba assumere tale qualifica.

Sotto il primo profilo, ai sensi dell’art. 19 del Decreto, il Comitato vigila:

- sul processo di informativa finanziaria;
- sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di gestione del rischio;
- sulle attività di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
- sull’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all’ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010 – Supplemento Ordinario n. 58, in vigore dal 7 aprile 2010.

La norma sopra richiamata non chiarisce, tuttavia, le modalità di svolgimento della suddetta attività di vigilanza.

Con riferimento all'individuazione dell'organo chiamato a ricoprire le funzioni del Comitato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto, nelle società che adottano sistemi di amministrazione e controllo tradizionale il Comitato si identifica con il collegio sindacale.

Nell'ambito degli enti che adottano il sistema dualistico, le funzioni del Comitato possono essere esercitate, a scelta della società, dal consiglio di sorveglianza oppure da un comitato costituito al suo interno. Nel caso in cui il consiglio di sorveglianza abbia il potere di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ai sensi dell'articolo 2409 *terdecies*, lett. *f-bis*, del codice civile, le funzioni del Comitato devono essere necessariamente esercitate da un comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza.

Infine, nelle società che adottano il sistema monistico, il Comitato si identifica con il comitato per il controllo sulla gestione.

### 3. PRINCIPI DI REVISIONE DI RIFERIMENTO

In assenza di diversa e/o specifica indicazione dell'art. 19 del Decreto, si ritiene che per identificare i contenuti e le definizioni utili ai fini della predisposizione della Relazione il revisore si debba necessariamente attenere alle regole professionali applicabili nella fattispecie. In particolare, l'art. 19 del Decreto non reca una definizione né di "*questioni fondamentali*" né di "*carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria*".

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il principio di revisione n. 260 "Comunicazioni di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance", raccomandato dalla Consob può rappresentare il riferimento per l'individuazione dei fatti oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 19 del Decreto.

Inoltre occorre ricordare che i principi di revisione internazionali ISA 260 ("*Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*") e ISA 265 ("*Comunicazione delle carenze nel controllo interno ai responsabili delle attività di governance ed alla direzione*"), nella versione *revised and redrafted* a seguito del *Clarity Project*, ad oggi non ancora raccomandati dalla Consob<sup>2</sup>, hanno modificato il quadro di riferimento delle regole professionali in tema di comunicazioni agli organi di governance<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Detti principi diventeranno obbligatori a norma dell'art. 11, comma 1, del Decreto che prevede l'introduzione dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.

<sup>3</sup> Il principio di revisione internazionale ISA 260 definisce "Responsabili delle attività di governance: la persona, o le persone, ovvero l'organizzazione, o le organizzazioni, (ad esempio, un trustee) responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria. In alcuni ordinamenti giuridici per alcune imprese, i responsabili delle attività di governance possono comprendere anche esponenti della direzione come, ad esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo di un'impresa del settore privato o pubblico, o un proprietario-amministratore."

Le definizioni “*carenze significative*” e “*significant findings*” utilizzate nel presente documento sono quelle contenute nelle predette versioni *revised and redrafted* degli ISA 260 e 265. Diversamente dal principio di revisione 260 raccomandato dalla Consob, il *set* di principi ISA *revised and redrafted*, non ancora raccomandati dalla Consob, tratta gli aspetti oggetto di comunicazione agli organi di *governance* ed i relativi obblighi in vari principi.

In tale contesto, in attesa del recepimento dei principi di revisione internazionali che diventeranno obbligatori a norma dell’art. 11, comma 1, del Decreto, si ritiene che i principi di revisione ISA 260 e 265<sup>4</sup> possano costituire un utile riferimento professionale per definire le modalità, la tempistica e i contenuti delle comunicazioni del revisore agli organi di *governance*, nonché della redazione della relazione del revisore sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

La Relazione appare infatti inquadrabile nel novero delle comunicazioni dei “*fatti e circostanze d’interesse per lo svolgimento delle attività di governance*” definiti dai predetti principi di revisione. Si tratta, più precisamente, di fatti che emergono dalla revisione del bilancio e che, secondo il giudizio del revisore, sono importanti e rilevanti per le persone che hanno responsabilità di *governance* e che, in particolare, sovrintendono alla predisposizione e alla presentazione delle informazioni finanziarie.

Si precisa, peraltro, che la Relazione non è da intendersi sostitutiva delle comunicazioni nei confronti degli altri organi di *governance* che il revisore è tenuto a formulare ai sensi del principio di revisione n. 260 raccomandato dalla Consob. Generalmente, prima di procedere alla comunicazione, il revisore discute in via preliminare i fatti e le circostanze d’interesse per lo svolgimento delle attività di *governance* con la direzione aziendale, ad eccezione di quegli argomenti che riguardano la competenza o l’integrità della direzione aziendale stessa.

Inoltre, fermo restando l’obbligo sancito dall’art. 19, comma 3, del Decreto, il revisore legale e la società di revisione potranno ritenere opportuno predisporre in alcune circostanze, in aggiunta alla Relazione di cui alla norma sopra richiamata, una lettera di suggerimenti (la c.d. *management letter*) dopo la conclusione del procedimento revisionale, al fine di comunicare le eventuali carenze rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

#### **4. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI REVISORI**

Preliminarmente, è opportuno precisare che i fatti e le circostanze d’interesse per lo svolgimento delle attività di *governance* (nell’ambito dei quali devono essere inquadrati le questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, che costituiscono l’oggetto della Relazione) comprendono soltanto quelli che sono venuti all’attenzione del revisore nel corso del normale svolgimento della revisione del bilancio. Infatti, il revisore non è responsabile, nello svolgimento della sua attività, della definizione di procedure specificamente finalizzate all’individuazione di fatti e circostanze d’interesse per lo svolgimento delle attività di *governance*. Di conseguenza, anche la Relazione non può costituire una garanzia che siano rilevati tutti i fatti e le circostanze d’interesse

<sup>4</sup> Cfr. ISA 260, paragrafo A.40 e ISA 265, paragrafo A.13.

per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato dall'art. 19, comma 1, del Decreto né rappresentare un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

L'identificazione delle “*questioni fondamentali*” e delle “*carenze significative*” rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria è il risultato di un processo che impone l'utilizzo del giudizio professionale del revisore sulla base di specifici elementi ed indicatori scaturiti dal procedimento revisionale<sup>5</sup>.

Il revisore non potrà che individuare le suddette carenze significative limitatamente ai processi di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, se redatto, da lui esaminati, in quanto le procedure di revisione svolte non si estendono di norma ai processi che portano alla predisposizione ed emissione di altre comunicazioni finanziarie quali ad esempio comunicati stampa, relazioni trimestrali, altre comunicazioni per operazioni straordinarie.

Sebbene non chiaramente esplicitato dalla normativa si ritiene che la Relazione debba riguardare le questioni fondamentali emerse con riferimento anche al bilancio consolidato, in caso di sua redazione. Tale interpretazione si evince dal combinato disposto dell'art. 19 del Decreto che prevede una “relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale” e dell'art. 1, comma 1, lettera m) dello stesso Decreto che definisce la revisione legale come “la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente Decreto”.

Ai fini della definizione delle “questioni fondamentali” da includere nella Relazione, utile riferimento è costituito dal paragrafo 16 del principio ISA 260 secondo il quale il revisore ha un obbligo specifico di comunicazione di “*significant findings*” emersi nel corso del procedimento revisionale. Al riguardo, ai sensi di tale principio di revisione internazionale, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di *governance*:

- (a) il punto di vista del revisore in merito agli aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall'impresa, compresi i principi contabili, le stime contabili e l'informativa di bilancio. Ove applicabile, il revisore deve spiegare ai responsabili delle attività di *governance* le ragioni per cui una prassi contabile significativa adottata dall'impresa, pur se accettabile secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, non può considerarsi la più appropriata in relazione alle circostanze specifiche che riguardano l'impresa;
- (b) le eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;
- (c) tranne nei casi in cui tutti i responsabili delle attività di *governance* siano coinvolti nella gestione dell'impresa:
  - (i) eventuali aspetti significativi emersi dalla revisione discussi o oggetto di corrispondenza con la direzione;
  - (ii) le attestazioni scritte richieste dal revisore;
- (d) eventuali altri aspetti emersi dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significativi ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

---

<sup>5</sup> Per quanto riguarda le carenze significative cfr. ISA 265, paragrafi A5, A6 e A7.

I “*significant findings*” di cui al paragrafo precedente comprendono, se riscontrati, i seguenti aspetti:

- scelta di principi e criteri contabili rilevanti, o la loro modifica, che hanno, o potrebbero avere, effetti significativi sul bilancio;
- correzioni proposte a seguito dello svolgimento dell’attività di revisione, che siano state o meno recepite dalla società e che hanno, o possono avere, un effetto significativo sul bilancio;
- incertezze significative collegate ad eventi e condizioni che possono porre in dubbio la continuità aziendale;
- rischi che possono determinare effetti significativi sul bilancio, come per esempio contenziosi pendenti;
- disaccordi con la Direzione aziendale su questioni che, singolarmente o nel loro insieme, possono essere rilevanti per il bilancio e/o per la relazione del revisore sul bilancio stesso;
- rilievi, incluse le limitazioni al procedimento di revisione i cui effetti siano giudicati dal revisore significativi rispetto al bilancio nel suo complesso, e richiami d’informativa inclusi nella relazione del revisore.

Con riferimento alle “carenze significative” rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria, di cui al comma 3 dell’art. 19 del Decreto, utile riferimento appare invece il principio di revisione ISA 265 che reca le seguenti definizioni:

- (a) *Carenza nel controllo interno – Una carenza esiste quando:*
- (i) *Un controllo è configurato, messo in atto ovvero opera in modo tale da non consentire la prevenzione, o l’individuazione e la correzione, in modo tempestivo, di errori nel bilancio; ovvero*
  - (ii) *Non esiste un controllo necessario per prevenire, ovvero per individuare e correggere, in modo tempestivo, errori nel bilancio.*
- (b) *Carenza significativa nel controllo interno<sup>6</sup> – Una carenza, o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance.*

Il revisore legale potrebbe, inoltre, comunicare ulteriori aspetti emersi nel corso della revisione relativi ad altri temi, come richiamati dal par. 11 del principio di revisione n. 260 raccomandato dalla Consob, che non sono oggetto specifico della Relazione richiesta dall’art. 19 del Decreto.

I temi che potrebbero essere oggetto delle ulteriori comunicazioni poc’anzi richiamate sono, ad esempio, i seguenti:

- il piano di revisione, compresi gli eventuali rischi significativi individuati dal revisore in sede di analisi iniziale, e la pianificazione delle attività richieste dallo specifico principio di revisione ai fini dell’utilizzo del lavoro di altri revisori;

<sup>6</sup> La significatività di una carenza o di una combinazione di carenze nel controllo interno dipende dalla probabilità che un errore possa verificarsi e dalla sua potenziale entità.

- l'approccio e le finalità generali della revisione del bilancio secondo i principi di revisione adottati, compresa ogni eventuale limitazione<sup>7</sup> o ogni obbligo aggiuntivo<sup>8</sup>;
- i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitarli.

## 5. TEMPISTICA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL COMITATO

Avuto riguardo ai principi di revisione di riferimento, le questioni fondamentali e le significative carenze rilevate nel sistema di controllo interno rientrano nel novero dei fatti che normalmente il revisore provvede a comunicare tempestivamente nel corso della revisione durante i diversi momenti di scambio di informazioni rilevanti con il Comitato.

Al riguardo si precisa che il principio di revisione n. 260 prevede che le comunicazioni del revisore alle persone che hanno responsabilità di *governance* possano essere effettuate verbalmente o per iscritto.

Pertanto, tenuto conto delle indicazioni dei principi di revisione di riferimento, le osservazioni emerse nel corso del processo di revisione che sono significative e pertinenti alle responsabilità degli organi di *governance*, incluse le eventuali questioni fondamentali, saranno comunicate nel corso dello stesso processo secondo le forme di comunicazione che il revisore riterrà più opportune in base alle circostanze.

Diversamente, ai fini della Relazione richiesta dall'art. 19 del Decreto, poiché lo stesso utilizza il termine "relazione", sarà necessario, per le finalità della norma in esame, che il revisore utilizzi la forma scritta, adottando modalità di comunicazione che permettano di mantenere adeguata evidenza e formalizzazione dei temi comunicati. In ogni caso, la scelta adottata dovrà assicurare la chiarezza espositiva e un livello di dettaglio sufficiente per permettere la comprensione delle questioni fondamentali e, in particolare, delle eventuali "carenze significative".

La norma non precisa i tempi di presentazione della Relazione. È comunque da ritenersi che la Relazione debba essere emessa tempestivamente, non prima della relazione di revisione sul bilancio, e trasmessa con apposita lettera sottoscritta dal responsabile della revisione legale. Fermo restando che, in conformità ai principi di revisione sopra richiamati, le questioni fondamentali riscontrate di volta in volta dal revisore devono essere oggetto di comunicazione periodica nel corso del lavoro di revisione, la Relazione non potrà che essere finalizzata coerentemente con il completamento del processo di revisione, dovendo tener conto anche di quanto eventualmente indicato nella relazione di revisione sul bilancio.

In merito alle finalità della Relazione in questione, si ritiene opportuno che la lettera di trasmissione di tale documento contenga la precisazione che la Relazione non fornisce una garanzia che siano stati rilevati tutti i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al

<sup>7</sup> Come precedentemente indicato, le limitazioni che hanno formato oggetto di rilievo nella relazione di revisione sono comprese tra i "significant findings".

<sup>8</sup> A titolo esemplificativo, si rammenta l'obbligo di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Comitato dall'art. 19, comma 1, del Decreto né un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno dell'impresa.

Essa, inoltre, conterrà uno specifico chiarimento affinché il Comitato sia edotto che la Relazione è stata redatta per l'uso esclusivo del Comitato stesso<sup>9</sup> e che tale Relazione non può essere distribuita a soggetti diversi dal Comitato, né utilizzata dal Comitato per finalità diverse da quelle per le quali la stessa è stata predisposta, né in alcun modo utilizzata da terzi.

L'allegato A al presente Documento di ricerca presenta il modello di lettera per la trasmissione della Relazione richiesta dall'art. 19, comma 3, del Decreto.

## 6. ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE NON PREVISTE DAI PRINCIPI DI REVISIONE

Si precisa che esula dal contesto del principio di revisione n. 260 e, a maggior ragione, dall'art. 19 del Decreto, il tema più ampio delle comunicazioni del revisore legale ai responsabili delle attività di *governance* della società revisionata di notizie sui risultati o sullo stato di avanzamento dell'attività di revisione in corso.

Si rammenta che Assirevi ha affrontato in più occasioni il tema della comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione, seguendo l'orientamento volto ad evitare l'assunzione di impegni ad emettere bozze di relazione di revisione da discutersi con gli organi di *governance* della società revisionata.

Assirevi ha infatti costantemente ribadito che eventuali profili di criticità inerenti il bilancio, ivi inclusi i commenti per l'eventuale formulazione di un "giudizio con rilievi" (eccezioni) ovvero di un "giudizio avverso" nella relazione di revisione, così come l'impossibilità di esprimere un giudizio o eventuali richiami di informativa sul tema della continuità aziendale devono essere portati all'attenzione e discussi con gli organi di *governance* della società revisionata, senza tuttavia procedere all'emissione di documenti che anticipino in bozza il contenuto della relazione di revisione.

L'attuale quadro sistematico dei principi di revisione raccomandati da Consob inducono a ribadire l'orientamento costantemente espresso da Assirevi e ad ampliarne il significato, onde evitare l'emissione di qualsivoglia documento che, anche in forme parziali ed interlocutorie, possa indurre i responsabili delle attività di *governance* della società revisionata a ritenere che tale documento anticipi le conclusioni che il revisore riporterà nella relazione finale sul bilancio. Tali conclusioni, infatti, potranno essere raggiunte dal revisore solo dopo il completamento del procedimento revisionale.

Ciò, del resto, tenuto anche conto della necessità di mantenere una chiara separazione tra ruoli e responsabilità attribuite dalla legge ai soggetti responsabili delle attività di *governance*, da un lato, e compiti del revisore legale, dall'altro lato.

<sup>9</sup> Cfr. ISA 260, paragrafo A35.



Pertanto, con il presente Documento di ricerca si ribadisce che il revisore, nelle comunicazioni ai soggetti responsabili delle attività di *governance*, non deve rilasciare la cosiddetta “*lettera di clearance*” predisposta in anticipo rispetto al completamento del lavoro di revisione<sup>10</sup>. Tale documento, infatti, non costituisce un normale mezzo di comunicazione a terzi delle risultanze del lavoro di revisione e non è previsto dai principi di revisione.

In effetti, lettere o comunicazioni che anticipino il giudizio o i risultati del lavoro di revisione costituiscono documenti che presentano un significativo rischio di essere non correttamente interpretati nella loro effettività finalit . Peraltro, la piena assunzione in capo agli amministratori della responsabilit  in merito alla rappresentazione veritiera e corretta nel bilancio della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico in conformit  ai principi contabili di riferimento costituisce uno dei cardini delle attestazioni formulate dagli amministratori e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nei confronti del revisore al termine del procedimento revisionale, come richiesto dal principio di revisione n. 580 - LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE.

FEBBRAIO 2011

*"I contenuti del presente documento, aggiornati alla data di elaborazione del documento stesso, riguardano tematiche di carattere generale, senza costituire assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. Tutti i diritti riservati."*

---

<sup>10</sup> Il comportamento raccomandato nel presente Documento di ricerca   applicabile a tutte le tipologie di incarichi di revisione contabile.



**MODELLO DI LETTERA DI TRASMISSIONE DELLA RELAZIONE SULLE QUESTIONI  
FONDAMENTALI EMERSE IN SEDE DI REVISIONE LEGALE**

Al Comitato  
per il controllo interno e la revisione contabile  
della Società ABC S.p.A.

In qualità di società di revisione incaricata per la revisione legale del bilancio d'esercizio [e del bilancio consolidato] chiuso al gg/mm/aa della Società ABC S.p.A., trasmettiamo in allegato la relazione (la "Relazione") prevista dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto").

I temi trattati nella suddetta Relazione sono stati già presentati e illustrati al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile nel corso dell'incontro [degli incontri] tenutosi in data gg/mm/aa [nel corso dell'anno] presso [la sede sociale di ABC S.p.A.].

Precisiamo che ai fini della identificazione delle "questioni fondamentali" e delle "carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria" abbiamo fatto riferimento ai principi di revisione n. 260 - COMUNICAZIONE DI FATTI E CIRCOSTANZE ATTINENTI LA REVISIONE AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE, ISA 260 – COMMUNICATION WITH THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE e ISA 265 - COMMUNICATING DEFICIENCIES IN INTERNAL CONTROL TO THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE AND MANAGEMENT.

L'identificazione delle "questioni fondamentali" e delle "carenze significative" è il risultato di un processo che impone l'utilizzo del giudizio professionale del revisore sulla base di specifici elementi ed indicatori rilevati nel corso del procedimento revisionale.

Lo scopo della revisione è l'espressione di un giudizio sul bilancio; in tale ambito la revisione ha tenuto in considerazione il controllo interno pertinente alla predisposizione del bilancio, al fine di definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

Le questioni fondamentali e le carenze significative oggetto della Relazione, pertanto, comprendono soltanto quelle che sono venute alla nostra attenzione nel corso del normale svolgimento della revisione del bilancio. Di conseguenza, la presente Relazione non può in alcun modo fornire garanzia che siano stati rilevati tutti i fatti e le circostanze d'interesse per lo svolgimento dei doveri attribuiti al Comitato per il controllo interno e la revisione contabile dall'art. 19, comma 1, del Decreto.

La Relazione in allegato è stata redatta per l'uso esclusivo da parte del Comitato per le finalità di cui all'art. 19, comma 3, del Decreto e, pertanto, non può essere distribuita a terzi, né utilizzata per finalità diverse. Conseguentemente, resta sin d'ora inteso che la nostra società di revisione non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi che ritengano di aver fatto affidamento sul contenuto della Relazione, né nei confronti del Comitato che vi faccia affidamento per finalità diverse da quelle per cui è stata predisposta.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti.

Luogo, data

Società di revisione

Revisore contabile

Allegati

In Aggiornamento